

Dott. PANDOLFI GIOVANNI
NOTAIO

N. 53566 di repertorio

N. 15929 di raccolta

-----COSTITUZIONE DI FONDAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno;-----

-----addì: 28.06.2012;-----

In Vigevano, in una sala del fabbricato in Piazza Sant'Ambrogio n. 14. Avanti a me **DOTTOR PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO** con sede in **MORTARA** iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di **PAVIA, VIGEVANO, VOGHERA**; con l'assistenza delle signore:-----

CORTI VALENTINA nata a Mortara l'11 febbraio 1967, residente a Mortara, Via Cortellona n. 33;-----

QUAGLINO CARLA nata a Vigevano il 31 ottobre 1958, residente ad Albisola Superiore, Via dei Scirullo n. 27;-----

testimoni idonei e a me Notaio noti;-----

è comparso personalmente il Vescovo pro tempore Ordinario Diocesano S.E. Monsignor:-----

DI MAURO VINCENZO nato a Monza il 1 dicembre 1951, domiciliato per la carica in Vigevano Piazza Sant'Ambrogio n. 14, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vescovo pro tempore Ordinario Diocesano della:-----

-----DIOCESI DI VIGEVANO-----

con sede in Vigevano, Piazza Sant'Ambrogio n. 14, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 febbraio 1987 pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1987, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia al n. 288 pag. 11 in data 25 novembre 2004, COD. FISC.: 94003460188, ed agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'ente stesso, essendone il legale rappresentante, in ordine ed esecuzione di Autorizzazione dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Vigevano in data 9 settembre 2011 n. 320/2011 di protocollo che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale senza lettura per dispensa avutane.-----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di far constare da atto pubblico quanto segue.-----

1) Il sopra costituito comparente, alla presenza dei testimoni, costituisce la-----

-----"FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO"-----

2) La fondazione ha sede in Comune di Vigevano, Corso Torino n. 36/B.-----

3) La Fondazione, che ha scopi di religione e di culto nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa Vigevanese e Lomellina, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.-----

In particolare, la Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana in forme consone ai tempi e ai bisogni in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.-----
Per la realizzazione dei suoi fini, la Caritas di Vigevano promuove, sostiene e gestisce, a seconda delle esigenze, iniziative e servizi alla persona di carattere caritativo-assistenziale, con riferimento anche alla cura e al recupero funzio-

Registrato a Mortara

il 5.7.2012al n. 130 Serie 1T

nale, sociale e morale di soggetti svantaggiati. -----

A tal fine la Fondazione:-----

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;-----

- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale; nonché la cooperazione nel contesto di iniziative pubbliche e private;-----

- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;-----

- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;-----

- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;-----

- promuove l'allestimento e la gestione di strutture, presidi e servizi funzionali al raggiungimento dello scopo, dotandosi delle necessarie capacità professionali ed organizzative.-----

In particolare, la fondazione ha per oggetto tutto quanto analiticamente descritto e contenuto nell'articolo 2 dello Statuto.-----

Detto Statuto scritto su fogli due per pagine sei e quanto contenuto nella settima, viene in ogni sua parte approvato dal socio fondatore e viene destinato a disciplinare organizzazione e funzionamento della fondazione. Lo stesso Statuto, firmato dal comparente, dai testimoni e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale previa lettura da me Notaio agli stessi datane.-----

4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale.-----

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e cinque Consiglieri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.-----

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono chiamati i signori:-----

Monsignor ZANOTTI GIANFRANCO	Presidente
------------------------------	------------

Don REPOSSI GIANLUIGI	Consigliere
-----------------------	-------------

Avv. COLLI FRANCO	Consigliere
-------------------	-------------

Prof. VICO GIUSEPPE	Consigliere
---------------------	-------------

Suor TARICCO EMMA	Consigliere
-------------------	-------------

SALA CAROLINA	Consigliere
---------------	-------------

Presidente del Consiglio di Amministrazione e della fondazione è nominato Monsignor ZANOTTI GIANFRANCO.-----

Tutti gli eletti nelle rispettive cariche, nell'accettare le stesse, dovranno dichiarare che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.-----

6) Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della fondazione presso le Autorità competenti.-----

7) A comporre il primo Collegio dei Revisori Contabili vengono chiamati i signori dott. CARNEVALE MINO ALBERTO e dott. PAREA ALBERTO.--

8) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00), il comparente versa nelle casse della stessa la somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).-----

9) Per quanto non previsto valgano le disposizioni di legge.-----

10) Spese del presente atto, inerenti e consequenziali sono a carico del fondatore, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346.-----

Richiesto, io Notaio ho rogato questo atto che ho letto personalmente con l'allegato "B", alla presenza dei testimoni, al comparente, il quale da me interpellato lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà e lo approva in tutto. Dattiloscritto sotto la mia personale direzione, da persona di mia fiducia, e da me Notaio completato, questo atto consta di due fogli in carta bollata di cui si occupano quattro pagine intere e quanto è contenuto nella presente quinta pagina.-----

Viene firmato a sensi di legge e nell'allegato "B" dal comparente, dai testimoni e da me Notaio ad ore nove e minuti dieci.-----

-----Firmato all'originale:-----

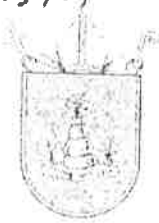
-----VINCENZO DI MAURO-----

-----VALENTINA CORTI - TESTE-----

-----CARLA QUAGLINO - TESTE-----

-----PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO-----

Spiegato "A" al ll' 53566/15929
di refettorio



L'ORDINARIO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO

Prot. n. 320/2011

Vigevano, 09 settembre 2011

Vista l'istanza di S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro, Arcivescovo, Vescovo e Legale Rappresentante della **Diocesi di Vigevano** volta ad ottenere autorizzazione ecclesiastica alla erezione della Fondazione Caritas di Vigevano quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;

Vista la bozza di statuto dell'Ente;

Ottenuto il consenso del Consiglio per gli affari economici della Diocesi;

Ottenuto il consenso del Collegio dei Consultori;

Visto il can. 1277 Cod. Jur. Can.

AUTORIZZA

la **Diocesi di Vigevano**, come sopra rappresentata, ad erigere la Fondazione Caritas di Vigevano così come indicato in epigrafe.



L'Ordinario Diocesano

loc. *Gianfranco Zanotti*

Mons. Gianfranco Zanotti, Vicario Generale

Il Cancelliere Vescovile

loc. *Alessandro Gallotti*

Gallotti Can. Alessandro



Copia dello statuto della Fondazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Amministrativo della Diocesi.

-----Allegato "B" al n. 53566/15929 di repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----della-----

-----**FONDAZIONE "CARITAS di VIGEVANO"**-----

Articolo 1-----

La Fondazione "Caritas di Vigevano", istituita con decreto del Vescovo di Vigevano in data 25 giugno 2012 è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico.-----

La Fondazione ha sede in Vigevano, corso Torino n. 36/B. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Vigevano.-----

Articolo 2-----

L'Ente ha scopi di religione e di culto nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa Vigevanese e Lomellina.-----

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana in forme consone ai tempi e ai bisogni in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.-----

Per la realizzazione dei suoi fini, la Caritas di Vigevano promuove, sostiene e gestisce, a seconda delle esigenze, iniziative e servizi alla persona di carattere caritativo-assistenziale, con riferimento anche alla cura e al recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati. -----

A tal fine la Fondazione:-----

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare -- unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio -- a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;-----
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale; nonché la cooperazione nel contesto di iniziative pubbliche e private;-----
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;-----
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;-----
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;-----
- promuove l'allestimento e la gestione di strutture, presidi e servizi funzionali al raggiungimento dello scopo, dotandosi delle necessarie capacità professionali ed organizzative.-----

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari, adeguatamente formati e preparati, approvati singolarmente dal Consiglio dopo attenta valutazione.

Articolo 3

Il patrimonio della Caritas di Vigevano è costituito dalla somma di Euro 100.000,00 (euro centomila) e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili, potrà altresì essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori: sempre a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) da redditi di beni patrimoniali;
- b) da raccolte ordinarie e straordinarie, contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Articolo 4

Gli organi della Caritas di Vigevano sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate. Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi li presiede con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza con telefax o posta elettronica inviati il giorno prima.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

Il Presidente è nominato dal Vescovo di Vigevano nella persona di un sacerdote della Diocesi.

Articolo 6

Il Presidente rappresenta la Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività anche di fronte a tutti i pubblici uffici, a privati e a terzi in genere, con i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione e con quegli ulteriori poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di cinque Consiglieri, nominati dal Vescovo di Vigevano, di cui uno con funzione di Direttore.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, allo scopo di sostituire il Presidente in caso di impedimento del medesimo, con gli stessi poteri.

Il Direttore, in stretto accordo con il Presidente, coadiuva lo stesso negli adempimenti tecnici e amministrativi, sovrintende alla corretta tenuta dei registri e delle scritture, ha compiti esecutivi per il corretto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cura le attività di segreteria, redige e conserva i verbali del Consiglio di Amministrazione, predispone periodicamente con cadenza trimestrale una relazione sulle attività della Fondazione e sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione che, controfirmata dal Presidente, deve essere presentata al Vescovo di Vigevano.

Articolo 8

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto;
- d) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi di cui alla precedente lettera a), si riunisce almeno altre due volte nell'anno.

In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale il voto del Presidente.

Articolo 9

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Vigevano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico;
- b) la licenza del Vescovo di Vigevano per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.

Nessuna autorizzazione è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, iscritti all'albo, nominati dal Vescovo di Vigevano su designazione:

* uno da parte del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano, con funzioni di Presidente;

* uno da parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

Suoi compiti sono: garantire la correttezza della gestione amministrativa, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio e presentarne relazione annuale al Vescovo di Vigevano.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----
Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 11-----

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Articolo 12-----

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.-----

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Articolo 13-----

In caso di estinzione o di revoca del riconoscimento civile, il patrimonio è devoluto alla Diocesi di Vigevano, che lo destinerà, a esclusivo giudizio del Vescovo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o fondazioni diocesane o a fini di pubblica utilità, sentiti se necessario i competenti organismi di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Articolo 14-----

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e della legislazione civile italiana.-----

-----Firmato all'originale:-----

-----VINCENZO DI MAURO-----

-----VALENTINA CORTI - TESTE-----

-----CARLA QUAGLINO - TESTE-----

-----PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO-----

Copia conforme all'originale nei miei atti
munito delle prescritte firme rilasciata

PER LA PARTE
Mortara - 6 LUG. 2012

